




**ORIGINALE**

14699/2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20178/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

CION. 14699

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - Ud. 24/02/2016
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - PU
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20178-2013 proposto da:

GIOVANNINI CHIARA GVNCHR85E64E715T, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO MECACCI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2016

contro

437

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante Dr. MAURIZIO RAINO', elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 252,

presso lo studio dell'avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

**- controricorrente-**

**nonchè contro**

CIOMEI EMANUELE, VALTERI LAURA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2568/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l'Avvocato MARCO MECACCI;

udito l'Avvocato PAOLO NESTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

1. Con sentenza del 13 ottobre 2011 il Tribunale di Milano respingeva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 9 novembre 2003 proposta da Giovannini Chiara nei confronti di Ciomei Emanuele (conducente dell'auto in cui l'attrice era trasportata), Valteri Laura (proprietaria dell'auto e madre dell'attrice) e Axa Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice dell'auto): incidente in cui, avendo l'attrice stessa permesso al Ciomei - come lei diciottenne e di lei amico - di guidare l'auto della madre nonostante il suddetto avesse soltanto il foglio rosa, il Tribunale riteneva che l'attrice (la quale invece aveva la patente) avesse voluto assistere l'amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente la responsabilità e non potendo quindi pretendere alcun risarcimento ai sensi dell'articolo 1227, secondo comma, c.c.

Avendo la Giovannini proposto appello contro tale sentenza, la Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'11 luglio-4 settembre 2012 lo respingeva sulla base di analoghe argomentazioni.

2. Ha presentato ricorso la Giovannini, sulla base di motivi.

Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2054 e 1227 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1681 c.c., 1, secondo comma, l. 990/1969 e 122, terzo comma, CdS, adducendo incompatibilità logica tra la portata omnicomprensiva delle disposizioni a tutela del trasportato rimasto lesa in un sinistro stradale e la limitazione all'esercizio della funzione, normativamente inesistente, di "assistente alla guida" creata dalla Corte d'Appello di Milano, ben diversa dalla qualifica di "istruttore di guida" ex articolo 122, terzo comma, CdS.

Osserva la ricorrente che l'articolo 1, terzo comma, l. 990/1969, è da ritenersi una *species* dell'articolo 1681 c.c., che tutela il trasportato qualunque sia il titolo del trasporto, e rileva altresì che l'articolo 122, terzo comma, CdS qualifica istruttore di guida chi ha la patente da almeno dieci anni. Ma il giudice d'appello non si riferirebbe neppure a un istruttore, bensì a un assistente di guida. Anche all'istruttore spetterebbe comunque il risarcimento dei danni nel caso ne subisca, essendo corresponsabile del sinistro solo qualora ometta la sua attività di istruttore o la svolga in modo inadeguato. E nel caso di specie la Giovannini non avrebbe compiuto alcun atto causante il sinistro.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto il giudice d'appello che fosse sufficiente, per assumere la responsabilità del sinistro, il fatto che la ricorrente sapeva che il suo amico aveva soltanto il foglio rosa. Il Ciomei, poi, in sede di interrogatorio formale avrebbe dichiarato di essersi messo alla guida per verificare il motivo per cui l'auto produceva uno strano rumore, in quanto all'epoca svolgeva attività di meccanico; inoltre dagli atti non sarebbe emerso un accordo diretto all'esercizio della guida tra

lui e la Giovannini, per cui il giudice d'appello sarebbe incorso in un travisamento del fatto, nonostante sussistesse al riguardo uno specifico motivo del gravame.

Si è difesa con controricorso Axa Assicurazioni S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **3. Il ricorso è fondato.**

Il primo motivo censura un errore di diritto sostanziale che emerge con evidenza dalla motivazione, peraltro assai sintetica, della sentenza d'appello.

La corte territoriale ha ritenuto di accertare l'operatività della garanzia assicurativa "chiarendo" se l'attuale ricorrente potesse considerarsi o meno terza trasportata, pur risultando dagli atti - come la stessa corte ha lasciato intendere - che Chiara Giovannini era sull'auto quando si verificò il sinistro e non era la conducente, essendo conducente Emanuele Ciomei. Sulla base, allora, del fatto che dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che l'attuale ricorrente e il conducente "si conoscevano da tempo e che tra i due vi era un rapporto confidenziale" tale da aver portato la ragazza ad affidare al suo amico la guida dell'auto di proprietà della madre di lei e che la madre le aveva concesso in uso, nella piena consapevolezza che l'amico aveva ancora soltanto il c.d. foglio rosa, la corte velocemente conclude che Chiara Giovannini non era terza trasportata, "essendosi la stessa posta nella condizione, diversa incompatibile con quella della terza trasportata, di assistente alla guida" del conducente.

La corte territoriale quindi qualifica l'attuale ricorrente, anziché trasportata, come assistente alla guida. Peraltro, tale figura non ha riscontro normativo, né la corte si premura di evidenziarne alcuno. Come correttamente rimarca la ricorrente, l'ordinamento prevede soltanto, a proposito di influenza sulla attività di guida del conducente, la figura dell'istruttore di guida, che in effetti non poteva essere un ruolo da lei rivestito, se non altro perché, essendo come rileva la stessa corte diciottenne all'epoca dell'incidente, non aveva certo la patente da dieci anni, come detto ruolo esige (articolo 122, terzo comma, CdS).

Da tale argomento "creativo" - ovvero introducente nel sistema una figura assolutamente nuova, quella di assistente alla guida - la Corte d'appello di Milano desume un pesante effetto giuridico come l'assoluta esclusione dalla fruizione di una assicurazione che il legislatore significativamente ha voluto obbligatoria come quella *de qua*. Il ruolo, normativamente inesistente in effetti, di assistente alla guida toglie invero a Chiara Giovannini anche il minimo risarcimento, pur non negando nessuno sul piano dell'accertamento fattuale che la ragazza fosse trasportata sul veicolo quando si verificò il sinistro per avere il conducente, senza alcuna

interferenza di altri veicoli in circolazione, perso il controllo dell'auto così da sbattere con violenza contro un muro e un lampione (come emerge dalla premessa del ricorso).

La corte territoriale pretermette, d'altronde, l'insegnamento di questa Suprema Corte, per cui un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell'evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento (v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993, cit.).

Ma vi è di più. La cooperazione colposa con la causazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente - ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità - nel salire su un'auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale espliciti diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010, che evidenzia come accettare di salire su un'auto guidata da conducente inadeguato - in quel caso, per debolezza alcolica - non dà luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perché tale condotta non è comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell'evento dannoso). D'altronde, l'accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (così ancora puntualizza Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993).

Nel caso di specie, invero, alla ricorrente nulla è stato specificamente addebitato - neppure nel suo preteso ruolo di "assistente alla guida" - come condotta che abbia inciso sulla guida del Ciomei: ella risulta quindi un mero terzo trasportato che non ha neppure cooperato colposamente ex articolo 1227 c.c. alla causazione del sinistro. Né, d'altronde, si osserva oramai *ad abundantiam*, è configurabile una sua cooperazione omissiva nel senso di inadempienza al suo asserito ruolo di assistente alla guida, non essendo tale ruolo, si ripete, previsto dalla legge né potendo certo essere ermeneuticamente costruito per elidere il presupposto decennale del ruolo di istruttore di guida. Il quale istruttore, si nota *ad abundantiam* e come la ricorrente ricorda, a sua volta non è affatto escluso dalla copertura assicurativa nella misura assoluta che i giudici di merito hanno adottato nei confronti di Chiara Giovannini (v. Cass. sez. 3, 16 giugno 1990 n. 6049: "*Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l'allievo e l'istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta*

*antidoverosa sia del primo per negligenza ed imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento. Tuttavia l'istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascrivere al conducente.").*

Sotto ogni profilo, dunque, la censura avanzata nel primo motivo si appalesa come meritevole di accoglimento.

In conclusione, risultando fondato il primo motivo ed assorbito conseguentemente il secondo, il ricorso deve essere accolto, da ciò derivando la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado di legittimità, ad altra sezione della stessa corte territoriale, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: *"colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l'affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l'imperita condotta del guidatore affidatario".*

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per le spese del grado.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2016

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Maria Margherita Chiarini

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 1.9 LUG. 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA